COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 61 DEL 19/6/2025

Oggetto: Collocamenti comunitari di minori disposti dall'Autorità giudiziaria minorile; prenotazione di spesa per l'anno 2025; autorizzazione alla stipula delle convenzioni con gli enti gestori delle strutture ospitanti.

Atto Immediatamente Esecutivo

L'anno duemilaventicinque diciannove del mese di giugno alle ore 11:00, in seguito ad apposita convocazione a mezzo e.mail, si è riunita in modalità mista, in presenza e telematica in audio-videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino la Giunta Municipale, convocata con avviso prot. n. 15651 del 19/6/2025 a firma del Sindaco.

Partecipa all'adunanza, in presenza, ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario il Segretario Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra.

Intervengono, in presenza il :
Sindaco Pendolino Giuseppe;
Ass. Morreale Francesco Maria;
Ass. Galluzzo Angelo;
in audio-videoconferenza
Ass. Vice Sindaco Virone Francesco;

1	PENDOLINO GIUSEPPE	SINDACO	P
2	VIRONE FRANCESCO	VICE SINDACO	P
3	VOLPE GIOACCHINO	ASSESSORE	A
4	GALLUZZO ANGELO	ASSESSORE	P
5	MORREALE FRANCESCO MARIA	ASSESSORE	P

Presenti: 04 *Assenti: 01*

- *Presiede Giuseppe Pendolino nella sua qualità di Sindaco;*
- *Assiste e partecipa in presenza il Segretario Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra;*

Copia estratta dal sito web

- *Accertata l'identità dei partecipanti all'inizio di seduta e riscontrato il numero legale, se ne dà comunicazione agli intervenuti che risultano collegati (Vice Sindaco Francesco Virone), il quale conferma la relativa presenza in audio-video conferenza, cosicché la seduta si intende formalmente aperta.*
- *A questo punto, il Sindaco dispone l'avvio dei lavori.*
- *Il Sindaco pone in discussione il secondo punto all'ordine del giorno;*
- *ciascun componente della Giunta presente a distanza conferma di conoscere la proposta in questione;*

A questo punto, si procede al voto sulla proposta di cui all'ordine del giorno (Proposta di Giunta n. 07 del 22/5/2025 registro generale delle proposte n. 61 del 23/5/2025 – Collocamenti comunitari di minori disposti dall'Autorità giudiziaria minorile; prenotazione di spesa per l'anno 2025; autorizzazione alla stipula delle convenzioni con gli enti gestori delle strutture ospitanti.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA : la Proposta di Giunta n. 07 del 22/5/2025 registro generale delle proposte n. 61 del 23/5/2025 di cui sopra, con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile del 5° Settore Giovanni Papia, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

L'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

con votazione espressa singolarmente in modo palese da ciascuno degli intervenuti a distanza, risultando la proposta approvata alla unanimità degli intervenuti.

copia estratta dal sito web

DELIBERA

- Di approvare la Proposta di Giunta n. 07 del 22/5/2025 registro generale delle proposte n. 61 del 23/05/2025 avente ad oggetto: "Ricovero Collocamenti comunitari di minori disposti dall'Autorità giudiziaria minorile; prenotazione di spesa per l'anno 2025; autorizzazione alla stipula delle convenzioni con gli enti gestori delle strutture ospitanti" con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile del 5° Settore Giovanni Papia, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Successivamente, su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, l'atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, co. 2, L.R. n. 44/91.

copia estratta dal sito web

ARAGONA
5° SETTORE
SUAP - ATTIVITÀ PRODUTTIVE
EDILIZIA PRODUTTIVA - SERVIZIO FARMACEUTICO
INTERVENTI SOCIALI - SERVIZI ALLA PERSONA

COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

Proposta di deliberazione di Giunta municipale

n. **7** del **22.05.2025**

R.G.P. n. 61 del 23/5/2025

Oggetto: collocamenti comunitari di *minori* disposti dall'Autorità giudiziaria minorile; prenotazione di spesa per l'anno 2025; autorizzazione alla stipula delle convenzioni con gli enti gestori delle strutture ospitanti.

Il Responsabile del 5° Settore
GIOVANNI PAPIA

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Premesso:

la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, di «*Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia*», ha conferito ai comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni in materia socio-assistenziale;

gli artt. 20 e 23 di detta legge permettono ai comuni di gestire in maniera indiretta l'attuazione dei servizi socio-assistenziali, per il tramite di enti del privato sociale iscritti nell'albo regionale delle istituzioni assistenziali istituito ai sensi dell'art. 26 della stessa legge;

tra i servizi socio-assistenziali sono comprese le prestazioni da rendere in favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, mediante collocamento comunitario in adeguate comunità alloggio, insieme alle madri, quando ritenuto necessario nel loro superiore interesse;

ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, hanno da tempo indotto il Comune di Aragona ad attuare i servizi socio-assistenziali residenziali, in alternativa alla gestione diretta, mediante la stipula di convenzioni con enti del privato sociale iscritti al predetto albo regionale;

quanto sopra premesso,

Dato atto:

che in seguito a vari provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile, diversi minori – alcuni con le madri – sono stati collocati in comunità alloggio iscritte all'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati di cui all'art. 26 della L.R. n. 22/1986, e che per tale ospitalità il Comune di Aragona ha sottoscritto, con gli enti gestori delle strutture, le convenzioni previste dalle vigenti disposizioni regionali;

che l'inserimento residenziale di detti minori, i cui nomi, rilevabili in atti d'ufficio, si omettono per ragioni di tutela, sta proseguendo durante l'anno corrente;

Viste le schede *Allegato 1, 2 e 3,* parti integranti e sostanziali della presente proposta, dove sono riepilogate le informazioni di dettaglio dei ricoveri in argomento, per il periodo dal 01.01.2025 alla data presunta del 31.12.2025;

Richiamato lo *"schema di convenzione con casa di accoglienza per ragazze madri, gestanti e donne con figli"*, allegato *"B"* alla deliberazione di Giunta municipale n. 62 del 29.07.2024, e riproposto come *Allegato n. 4* alla presente proposta, come sua parte integrante e sostanziale, previo aggiornamento della retta dovuta, come prevista dall'ultimo provvedimento regionale;

Considerato:

che risulta necessario garantire, sino a diverse disposizioni della

copia estratta dal sito web

Autorità giudiziaria minorile, la copertura economica dei servizi erogati durante l'anno corrente dagli enti gestori delle strutture ospitanti;

che la somma presuntivamente necessaria per la copertura del servizio espletato dal 01.01.2025 ad oggi, e da espletare sino alla data presunta del 31.12.2025, è stata stimata in € 212.500,00, IVA compresa al 5%;

che per la gestione di detti collocamenti e dei rapporti tra il Comune di Aragona e gli enti assistenziali gestori delle struttura di accoglienza, appare necessaria la sottoscrizione di convenzioni, utilizzando lo schema predisposto sulla base dei relativi provvedimenti regionali, ed allegato alla presente proposta (*Allegato n. 4*), come sua parte integrante e sostanziale;

che nel caso in cui i collocamenti comunitari, o qualcuno di questi, dovessero cessare durante il corrente anno, prima dell'adozione di una deliberazione di G.M., in ragione della presente proposta, e delle consequenziali determinazioni, si porrà solo la necessità della copertura economica del servizio prestato e dell'erogazione di quanto dovuto all'ente assistenziale;

Viste le schede allegati n.ri 1, 2, 3, riepilogative delle informazioni inerenti i collocamenti comunitari, e visto lo schema di convenzione allegato n. 4, parti integranti e sostanziali della presente proposta;

Visti i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile richiamati nelle predette schede;

Visti gli atti comunali – delibere di Giunta municipale, determinazioni dirigenziali, convenzioni – inerenti il collocamento comunitario, durante lo scorso anno e l'anno corrente, di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, e richiamati integralmente i loro contenuti e motivi in narrativa come parti integranti e sostanziali della presente proposta;

Visti gli atti d'ufficio;

Dato atto:

che il Comune di Aragona, con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 18.05.2018, esecutiva dalla data dell'11.06.2018, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

che con decreto ministeriale n. 138607 del 04.08.2022, acquisito al prot. n. 19634, è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2017-2019;

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 29.09.2022, è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

Richiamato l'art. 163 del T.U.EE.LL., in materia di *"Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"*;

Dato atto:

che la prenotazione di spesa derivante dal presente provvedimento rientra nei limiti previsti dalle norme vigenti in materia, in quanto rientrante tra le spese *"tassativamente regolate dalla legge"*, inerenti un servizio per il quale è sancito in capo al Comune l'obbligo di garantirne l'erogazione e la continuità, sino a diversi provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile, oltre che tra quelle *"necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente"*, nel caso di formazione di debiti fuori bilancio e dell'avvio di contenziosi legali;

che il Comune di Aragona non può al momento provvedere all'impegno di somme oltre l'attuale esercizio e che, conseguentemente, gli impegni di spesa necessari per i servizi in argomento e le convenzioni da stipulare devono essere limitati al solo esercizio corrente;

Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, di *«Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia»*;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328: *«Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»*;

Visti:

- il T.U.EE.LL., approvato con il decreto legislativo n. 267/2000;
- l'O.R.EE.LL. della Regione siciliana;
- il decreto legislativo n. 33/2013;
- la legge regionale n. 7/2019;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il PIAO del Comune di Aragona;
- il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;

Vista la Determinazione sindacale n. 9 del 01.03.2023, R.U.D. n. 209, di conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle funzioni gestionali;

Ritenuto, per il presente atto, di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione;

Accertata la necessità, sulla scorta di quanto sopra riportato che la Giunta municipale deliberi in merito;

copia estratta dal sito web

per i motivi in narrativa evidenziati,

PROPONE

1. **dare atto** che le premesse e i motivi della narrativa, insieme alla scheda allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **approvare** lo schema *allegato n. 4* alla presente proposta, da utilizzare per la stipula delle convenzioni che di seguito si autorizzano;
3. **autorizzare**, per i collocamenti comunitari oggetto del presente provvedimento, la stipula di convenzioni con gli enti gestori delle case di accoglienza di cui alle schede *allegato n._1, allegato n. 2, allegato n. 3* alla presente proposta, e secondo i termini e le modalità nelle stesse schede indicati, mediante l'utilizzo dello schema *allegato n. 4*, prima approvato, e nella forma della scrittura privata tra le parti, senza obbligo di prestazione di depositi cauzionali o polizze assicurative a garanzia del Comune;
4. **dare atto** che la stipula della convenzione rimane subordinata alla presentazione, da parte dell'Ente contraente, della documentazione indicata nello stesso schema e di quant'altro prescritto dalle norme vigenti in materia;
5. **dare mandato** al Responsabile del 5° Settore di provvedere alla stipula delle convenzioni in argomento nonché a tutti gli atti di competenza scaturenti dal presente provvedimento, ovvero di direttamente provvedere a regolare la copertura economica dei servizi già resi, nel caso in cui i collocamenti comunitari, o qualcuno di questi, cessino durante il corrente anno, prima dell'adozione del presente provvedimento e di quelli consequenziali;
6. **assegnare** al Responsabile del 5° Settore, per i consequenziali provvedimenti, le risorse finanziarie necessarie per la copertura dei predetti servizi durante l'anno corrente, preventivate in complessivi € 212.500,00, IVA compresa al 5%, da imputarsi al cap. 6995/20, UEB 12.03.1.103, del corrente esercizio finanziario;
7. **disporre** il rispetto di ogni forma di pubblicità e trasparenza del presente atto, secondo le prescrizioni dettate dal decreto legislativo n. 33/2013, e ss.mm. e ii., in ogni caso garantendo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale per giorni 15 consecutivi, ai soli fini di conoscenza e trasparenza, con modalità che assicurino la tutela dei dati sensibili dei soggetti assistiti, qualora espressamente indicati nel provvedimento;
8. **dare atto** che contro la presente deliberazione gli interessati e tutti coloro, a qualunque titolo destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n.7/2019, possono proporre, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della sua notifica, ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ovvero ricorso al giudice ordinario;
9. **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi della legge regionale n. 44/1991.

Il Responsabile del Settore
GIOVANNI PAPIA

COMUNE DI ARAGONA
5° Settore

copia estratta dal sito web

Allegati:

1 - Scheda prestazioni residenziali presso comunità gestita dalla *Coop. Sociale Freedom - Mazara del Vallo (Tp).*
2 - Scheda prestazioni residenziali presso comunità gestita dalla *Congreg. Piccole Suore missionarie - Tortona (Al).*
3 - Scheda prestazioni resid. presso comunità gestita dalla *Coop. Sociale Arcadia - Palermo.*
4 - Schema di convenzione con casa d'accoglienza per ragazze madri, gestanti e donne con figli.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA
Si esprime, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e ss.mm. e ii., come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e ss.mm. e ii., parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della superiore proposta di deliberazione. *Il Responsabile del 5° Settore* *SUAP - Attività Produttive / Edilizia Produttiva - Servizio Farmaceutico* *Interventi Sociali - Servizi alla Persona* *GIOVANNI PAPIA*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla superiore proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, parere di regolarità contabile FAVOREVOLE, e si rilascia attestazione di copertura finanziaria: - capitolo 6995/20, UEB 12.03.1.103, esercizio finanziario 2025 - accertamento _____ - prenotazione di spesa 20 DEL 22-05-2025 *Il Responsabile del 2° Settore* *Ragioneria e Finanza - Entrate* *CALOGERO ALONGI*

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

5° Settore

SUAP - ATTIVITÀ PRODUTTIVE - EDILIZIA PRODUTTIVA - SERVIZIO FARMACEUTICO - INTERVENTI SOCIALI - SERVIZI ALLA PERSONA

Proposta di deliberazione di Giunta municipale

n. 07 del 22.05.2025 – Allegato n. 1

> **Prestazioni residenziali in strutture iscritte all'albo regionale ex art. 26 della L.R. 22/86, rese a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.**
>
> **Ente assistenziale:** ***Cooperativa Sociale Freedom***, c.f./part. IVA n. [redacted], sede legale in [redacted] n. [redacted].

1 ***Oggetto collocamento e utenza***

collocamento comunitario di una donna con un figlio minore, presso una casa di accoglienza per gestanti e donne con figli, in seguito a provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Palermo - Sezione Civile (fasc. 4032/2024 - procedimenti riuniti n. 851/2021 V.G. e n. 398/2022 V.G.).

2 ***Durata collocamento/convenzione***

dal 01.01.2025 al 31.12.2025, ovvero altra data di conclusione del collocamento durante l'anno, discendente da eventuali ulteriori provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile o del Comune di Aragona.

3 ***Struttura di accoglienza***

Casa di accoglienza in [redacted], via [redacted]

4 ***Iscrizione albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati ex art. 26 L.R. n. 22/1986***

D.D.G. n. 1548 del 06.06.2023, del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali dell'omonimo Assessorato regionale: iscrizione al n. 5874 dell'albo regionale, per la Sezione "Gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà con disagio sociale e/o vittime di violenza", Tipologia "Casa di accoglienza per gestanti e donne con figli".

5 ***Ente gestore***

Cooperativa Sociale Freedom, c.f./part. IVA n. [redacted], sede legale in [redacted]

6 ***Schema di convenzione di riferimento***

Convenzione sulla base dell'allegato B al decreto n. 124/GAB del 07.11.2018, del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali dell'omonimo Assessorato, come approvato con deliberazione di G.M. n. 112 del 05.11.2021, e delle indicazioni/prescrizioni dettate da altri provvedimenti, ultimo dei quali la delibera di G.M. n. 62 del 29.07.2024.

7 ***Corrispettivo del servizio (retta)***

Retta *pro die* e *pro capite* di € 76,90, oltre IVA al 5%, se dovuta, di cui € 51,60 per oneri fissi, ed € 25,30 per retta giornaliera di mantenimento; importo soggetto a modifiche (eventuale riduzione) in esito al pronunciamento, nel merito, del T.A.R. per la Sicilia - Palermo, su ricorso vs. l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. (cfr.: D.A. n. 54/GAB del 19.06.2024 - Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, GURS n. 53 del 19.07.2024; nota prot. n. 53017 del 08.11.2024, Dipartimento Regionale della Famiglia, Servizio 6).

8 ***Provvedimenti***

Tribunale per i Minorenni di Palermo, Sezione Civile (fasc. 4032/2024 - procedimenti riuniti n. 851/2021 V.G. e n. 398/2022 V.G.), provvedimento del 19.08.2024, Giudice A. Pardo, in atti comunali al prot. n. 20222 del 20.08.2024;

8 ***Note***

...

copia estratta dal sito web



copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

5° Settore

SUAP - ATTIVITÀ PRODUTTIVE - EDILIZIA PRODUTTIVA - SERVIZIO FARMACEUTICO - INTERVENTI SOCIALI - SERVIZI ALLA PERSONA

Proposta di deliberazione di Giunta municipale

n. 07 del 22.05.2025 – Allegato n. 2

> **Prestazioni residenziali in strutture iscritte all'albo regionale ex art. 26 della L.R. 22/86, rese a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.**
>
> **Ente assistenziale:** ***Congregazione delle Piccole suore Missionarie della Carità (opera Don Orione)***, c.f./part. IVA n. [redacted] sede legale in [redacted]

1 ***Oggetto collocamento e utenza***

collocamento comunitario di due minori, in seguito a provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Palermo (n. 549/2020 V.G.).

2 ***Durata collocamento/convenzione***

dal 01.01.2025 al 31.12.2025, ovvero altra data di conclusione del collocamento durante l'anno, discendente da eventuali ulteriori provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile o del Comune di Aragona.

3 ***Struttura di accoglienza***

Casa di accoglienza *"ISOLA DELLA CARITÀ 100"*, v[redacted]

4 ***Iscrizione albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati ex art. 26 L.R. n. 22/1986***

Decreto assessoriale n. 1401 del 12.07.2018, iscrizione al n. 4945, Sezione gestanti e ragazze madri, per attività assistenziale in favore di ragazze madri, gestanti e donne con figli.

5 ***Ente gestore***

Congregazione delle Piccole suore Missionarie della Carità (opera Don Orione), c.f./part. IVA n. [redacted] sede legale in via [redacted]

6 ***Schema di convenzione di riferimento***

Convenzione sulla base dell'allegato B al decreto n. 124/GAB del 07.11.2018, del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali dell'omonimo Assessorato, come approvato con deliberazione di G.M. n. 112 del 05.11.2021, e delle indicazioni/prescrizioni dettate da altri provvedimenti, ultimo dei quali la delibera di G.M. n. 62 del 29.07.2024.

7 ***Corrispettivo del servizio (retta)***

Retta *pro die* e *pro capite* di € 76,90, oltre IVA al 5%, se dovuta, di cui € 51,60 per oneri fissi, ed € 25,30 per retta giornaliera di mantenimento; importo soggetto a modifiche (eventuale riduzione) in esito al pronunciamento, nel merito, del T.A.R. per la Sicilia - Palermo, su ricorso vs. l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. (cfr.: D.A. n. 54/GAB del 19.06.2024 - Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, GURS n. 53 del 19.07.2024; nota prot. n. 53017 del 08.11.2024, Dipartimento Regionale della Famiglia, Servizio 6).

8 ***Provvedimenti***

a) Provvedimento iniziale riguardante gli utenti oggetto della convenzione:
- Tribunale per i Minorenni di Palermo, n. 549/2020 V.G., decreto cron. n. 3121/2020 del 08.06.2020.

b) Provvedimento inerente l'inserimento degli utenti nella struttura oggetto della convenzione:
- Tribunale per i Minorenni di Palermo, n. 549/2020 V.G., decreto cron. n. 3388/2021 del 30.03.2021;
- Tribunale per i Minorenni di Palermo, n. 549/2020 V.G., decreto cron. n. 4085/2021 del 20.04.2021 (conferma inserimento dal 15.04.2021).

8 ***Note***

Nel superiore interesse dei minori, se e quando espressamente prescritto dall'Autorità giudiziaria, potrà ammettersi in convenzione anche l'inserimento in struttura della madre, previa adozione di provvedimenti comunali di prenotazione/impegno della spesa.

Copia estratta dal sito web

Letto

Il sot

che l
pubb

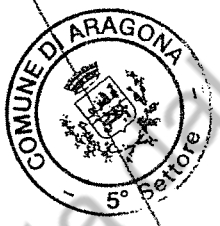
Lì, __

Il

C

Cop

Ara



copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

5° Settore

SUAP - ATTIVITÀ PRODUTTIVE - EDILIZIA PRODUTTIVA - SERVIZIO FARMACEUTICO - INTERVENTI SOCIALI - SERVIZI ALLA PERSONA

Proposta di deliberazione di Giunta municipale

n. 07 del 22.05.2025 – Allegato n. 3

> **Prestazioni residenziali in strutture iscritte all'albo regionale ex art. 26 della L.R. 22/86, rese a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.**
>
> **Ente assistenziale:** ***Cooperativa Sociale Arcadia***, c.f./part. IVA n. [redacted], sede legale in v[redacted]so [redacted]

1 ***Oggetto collocamento e utenza***

collocamento comunitario di due minori e della madre presso una casa di accoglienza per gestanti e donne con figli, in seguito a provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Palermo (procedimenti riuniti n. 851/2021 V.G. e n. 398/2022 V.G.)

2 ***Durata collocamento/convenzione***

dal 01.01.2025 al 31.12.2025, ovvero altra data di conclusione del collocamento durante l'anno, discendente da eventuali ulteriori provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile o del Comune di Aragona.

3 ***Struttura di accoglienza***

Casa di accoglienza in Palermo, C[redacted].

4 ***Iscrizione albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati ex art. 26 L.R. n. 22/1986***

D.D.G. n. 15 del 10.01.2024, del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali dell'omonimo Ass.to reg.le: iscrizione al n. 5976 dell'albo regionale, per la Sezione "Gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà con disagio sociale e/o vittime di violenza", Tipologia "Casa di accoglienza per gestanti e donne con figli".

5 ***Ente gestore***

Cooperativa Sociale Arcadia, c.f./part. IVA n. 05249180828, sede legale in via C[redacted]le [redacted].

6 ***Schema di convenzione di riferimento***

Convenzione sulla base dell'allegato B al decreto n. 124/GAB del 07.11.2018, del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali dell'omonimo Assessorato, come approvato con deliberazione di G.M. n. 112 del 05.11.2021, e delle indicazioni/prescrizioni dettate da altri provvedimenti, ultimo dei quali la delibera di G.M. n. 62 del 29.07.2024.

7 ***Corrispettivo del servizio (retta)***

Retta *pro die* e *pro capite* di € 76,90, oltre IVA al 5%, se dovuta, di cui € 51,60 per oneri fissi, ed € 25,30 per retta giornaliera di mantenimento; importo soggetto a modifiche (eventuale riduzione) in esito al pronunciamento, nel merito, del T.A.R. per la Sicilia - Palermo, su ricorso vs. l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. (cfr.: D.A. n. 54/GAB del 19.06.2024 - Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, GURS n. 53 del 19.07.2024; nota prot. n. 53017 del 08.11.2024, Dipartimento Regionale della Famiglia, Servizio 6).

8 ***Provvedimenti***

a) Tribunale per i Minorenni di Palermo, n. 851/2021 V.G., decreto cron. n. 6510/2023 del 27.06.2023 (provvedimento trasferimento nucleo fam.);

b) atti del 03.10.2023, inerenti il trasferimento del nucleo familiare nella struttura di Palermo.

8 ***Note***

...

copia estratta dal sito web

Letto,

Il sott

che la
pubbl

Lì, __

Il

C

Cop

Arc

COMUNE DI ARAGONA
5° Settore

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA

(Provincia di Agrigento)

5° SETTORE

SUAP - ATTIVITÀ PRODUTTIVE - EDILIZIA PRODUTTIVA - SERVIZIO FARMACEUTICO - INTERVENTI SOCIALI - SERVIZI ALLA PERSONA

Rep. Conv. n. del Registro S.P. n. del

SCHEMA DI CONVENZIONE
CON CASA D'ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI, GESTANTI E DONNE CON FIGLI

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno, del mese di,

l'Amministrazione comunale di Aragona, rappresentata da, Responsabile del 5° Settore, Suap - Attività Produttive - Edilizia Produttiva - Servizio Farmaceutico - Interventi Sociali - Servizi alla Persona, domiciliato per la carica presso il Palazzo di Città,

e la, con sede legale in, via n., codice fiscale e partita IVA n., legalmente rappresentata da, nata a il, c.f., di seguito indicato come "ente contraente":

PREMESSO

- che l'ente contraente è autorizzato allo svolgimento dell'attività assistenziale, sezione "gestanti e ragazze madri e donne in difficoltà con disagio sociale e/o vittime di violenza", dell'albo regionale di cui all' art. 26 della L.R. n. 22/1986, tipologia "casa di accoglienza per gestanti e donne con figli", nella sede operativa sita a, via n. (casa di accoglienza), giusto provvedimento rilasciato dal competente Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, con D.D.G. n. del;
- che l'Amministrazione comunale di Aragona, in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti di donne, italiane e/o straniere, vittime di violenza per le quali per vari motivi non è ipotizzabile una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, né l'attivazione di altre forme di intervento altrettanto idonee, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;
- che la "casa di accoglienza o la struttura di ospitalità" intende offrire in un clima di famiglia un adeguato sostegno psicologico e materiale finalizzato all'attuazione delle risorse personali e sociali anche per prevenire il rischio di possibili separazioni madre-figlio;
- che ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore di donne vittime di violenza in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma l, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;

Copia estratta dal sito web

- che il predetto Ente assistenziale (ente gestore) si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione, nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;
- che la Giunta municipale, con deliberazione n. del, ha approvato lo schema della presente convenzione e ne ha autorizzato la stipula, prenotando in bilancio la relativa spesa;
- che con determinazione dirigenziale del 5° Settore n. del, R.U.D. n. del, è stato assunto il relativo impegno di spesa;

quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - *Oggetto ed utenza*

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'ente contraente, gestore della "casa di accoglienza per gestanti e donne con figli", sita a, via n. (casa di accoglienza), per svolgere attività assistenziale residenziale in favore di un nucleo familiare, in seguito a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria minorile.

Il numero degli utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. (.....),, ospitati in seguito a provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

Art. 2 - *Modalità di ammissione*

In caso di invio da parte dei Centri antiviolenza o su iniziativa dell'ente gestore della struttura di accoglienza l'Ente ospitante è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione, in questi casi l'autorizzazione all'ospitalità è disposta dall'A.C., su relazione del Servizio sociale comunale.

E' esclusa l'ammissione di soggetti destinatari d'intervento ai sensi della legge regionale n. 64/84.

E' facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'ufficio di Servizio sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato della donna vittima di violenza e dei suoi figli minori e/o disabili, mediante emissione di ordinanza di ospitalità a firma del sindaco, cui deve far seguito entro 15 giorni l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto.

L'Ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori della struttura medesima e, se inviate da un CAV, anche sulle segnalazioni e prime valutazioni dello stesso.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluente nell'esercizio successivo.

La mancata autorizzazione al ricovero o il mancato impegno delle somme non esonera l'A.C. a riconoscere le rette dovute alla struttura per l'ospitalità già prestata.

Art. 3 - *Modalità di dimissione*

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione dell'Ufficio comunale competente.

Copia estratta dal sito web

In caso di dimissione prima della scadenza della convenzione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Casa.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico- fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4 - *Modalità d'intervento*

L'Ente ha l'obbligo di possedere e mantenere i requisiti previsti per le "Case di accoglienza ad indirizzo segreto" e per le "Strutture di ospitalità in emergenza" di cui al DP 96 del 31/03/2015 e assicurare e garantire quanto previsto dai requisiti organizzativi e di funzionamento dallo stesso DP 96/2015.

L'Ente, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita all'interno della casa, si impegna a:

- mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie al buon funzionamento della Casa;

- garantire l'igiene quotidiana degli ambienti comuni e collaborare alla pulizia degli ambienti ad uso esclusivo dell'ospite;

- dare ospitalità diurna e notturna garantendo agli ospiti un clima di massima riservatezza;

- somministrare il vitto adeguato ed il menù differenziati per fasce di età e giorni settimanali;

- collaborare con il Servizio sociale professionale competente sul caso al fine di elaborare il piano di intervento per il reinserimento della donna, con figli minori e disabili, di realizzare gli obiettivi nei tempi e nei modi che rispettino la volontà della donna; il piano di intervento verrà sottoscritto dall'assistente sociale comunale proponente, dalla donna e dal responsabile della Casa di accoglienza;

- sostenere materialmente e psicologicamente le utenti attraverso un rapporto personalizzato e diretto a favorire un percorso di autonomia (con forme di recupero scolastico, formazione professionale, inserimento lavorativo, ecc.);

- assistere ed accudire i minori, vigilando sugli aspetti igienico-sanitari, garantendo la loro frequenza scolastica, anche mediante trasporto presso asili e scuole, favorendo il loro sviluppo psico-fisico e la socializzazione all'interno della Casa;

- favorire il rapporto con le istituzioni pubbliche e private del territorio, garantendo l'accompagnamento degli ospiti nei casi di necessità;

- tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti:

a) documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e altro;

b) schede di anamnesi psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente;

- segnalare all'Ufficio comunale competente le particolari situazioni che rendano necessarie modifiche al piano d'intervento concordato;

- stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni nei confronti degli ospiti per il numero convenuto;

- garantire l'aggiornamento periodico degli operatori della casa d'accoglienza;

- segnalare tempestivamente al Servizio sociale professionale del comune e al giudice tutelare i casi dei minori per i quali possano ravvisarsi situazioni d'abbandono e che presentino particolari problematiche, che rendano necessario un intervento di natura assistenziale rivolto al minore o alla famiglia da parte del comune;

- segnalare all'Ufficio comunale competente i casi di assenza continuativa concordata e non, entro 3 giorni;

- relazionare annualmente all'A.C. sull'attività da svolgere e su quella complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, su costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presenti convenzione;

Nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta dall'ente agli ospiti o ai loro familiari per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

copia estratta dal sito web

Art. 5 - *Personale*

Per l'erogazione delle prestazioni l'ente si impegna ad utilizzare il personale previsto dal DP 96/2015.

L'Ente si impegna altresì a rispettare, per il personale utilizzato, i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

Data la natura del servizio, l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6 – *Registro delle presente*

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S.

Art. 7 – *Fruizione servizio pubblico*

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8 - *Assenze*

Nel caso in cui l'ospite venga ricoverato in presidio ospedaliero per esigenze di specifico trattamento, l'ente si impegna a darne comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero e a mantenere i rapporti con la persona durante la degenza garantendole il posto al suo rientro. E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione del caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in casa d'accoglienza, dandone comunicazione all'Ente gestore.

Dovrà essere altresì garantito il posto, in caso di assenza dovuta ad altra giusta causa, per un periodo non superiore a 15 giorni, se preventivamente concordata ed autorizzata dall'Ente su parere del proprio assistente sociale.

Laddove l'ospite lasci ingiustificatamente la casa d'accoglienza, il responsabile della stessa ne darà comunicazione, trascorsi 3 giorni, all'A.C. per gli adempimenti di sua competenza e l'eventuale

messa a disposizione del posto e per dovuta conoscenza agli enti pubblici che hanno disposto l'accoglienza.

Art. 9 - *Continuità del servizio*

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza internazione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10 - *Volontariato*

Mantenendo il rispetto delle normative di garanzia e privacy, l'ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di volontari, a supporto dell'attività assistenziale senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto agli operatori previsti al precedente art. 5.

La presenza di volontari all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari non concorrono in nessun caso alla determinazione del costo del servizio.

copia estratta dal sito web

Art. 11 - *Corrispettivo del servizio*

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun ospite una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili mensili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da dichiarazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

In applicazione del D.A. n. 54/GAB del 19.06.2024, pubblicato sulla GURS n. 53 del 19.07.2024, l'A.C., per ogni giorno di effettiva presenza del/i minore/i e della madre, qualora ammessa, si impegna a corrispondere all'Ente una retta di mantenimento, secondo l'importo determinato dalla Regione Siciliana – Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro –, da liquidare posticipatamente, con cadenza mensile e sulla base di prospetti contabili, di **€ 76,90** (settantasei/90) pro-die e pro-capite, di cui **€ 51,60** per oneri fissi e **€ 25,30** per retta giornaliera di mantenimento. Alla retta complessiva va aggiunto il costo dell'IVA, se dovuta.

Considerato che il T.A.R. per la Sicilia - Palermo, con ordinanza del 09.10.2024 ha sospeso l'efficacia, sino alla trattazione di merito, dell'art. 3 del D.A. n. 54/GAB del 19.06.2024, inerente riduzione del 50% della retta complessiva da erogarsi *"dopo un anno di permanenza nella struttura"*, si da atto che qualora l'Organo di giustizia amministrativa dovesse pronunciarsi, nel merito, confermando la predetta riduzione, la retta complessiva da erogarsi sarà ricalcolata sulla base di tale pronunciamento giurisprudenziale, se ne ricorrono le condizioni, anche nel caso in cui sia necessario addivenire alla restituzione di somme già erogate all'ente gestore della struttura.

Art. 13 - Rimborsi

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura, ove l'Ente sia fiscalmente tenuto all'emissione, e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 14 - *Durata della convenzione*

La presente convenzione si riferisce al periodo compreso tra il e il

E' escluso il rinnovo tacito. Eventuale ulteriore periodo di ospitalità oltre la data prevista dovrà essere oggetto di ulteriore convenzione, previa verifica delle condizioni di legge ed acquisizione del necessario impegno di spesa.

L'A.C. può, con deliberazione motivata, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione del numero dei posti convenzionati a causa di dimissioni dell'utenza e in assenza di nuovi ingressi.

Art. 15 - *Recesso dalla convenzione*

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

copia estratta dal sito web

Art. 16 - *Clausola arbitrale*

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'ente e da un presidente designato dall'Assessorato regionale alla Famiglia Politiche Sociali e Lavoro tra i dipendenti del Dipartimento Famiglia Politiche Sociali

Art. 17 - *Validità convenzione e adempimenti preliminari alla firma*

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'ente sin dalla sua sottoscrizione.

Rimane obbligo per l'Ente da convenzionare di produrre, prima della sottoscrizione della presente convenzione:

1. dichiarazioni sostitutive rese dal rappresentante legale, a norma del D.P.R. n. 445/2000, inerenti:
 a) la composizione degli organi sociali dell'Ente, completa dei dati anagrafici, indirizzo di residenza e codice fiscale di ogni singolo componente (organi con poteri di rappresentanza, direzione, amministrazione, vigilanza e controllo, ossia tutti i soggetti indicati al comma 3, dell'art. 94, del decreto legislativo 31 marzo 2023 , n. 36);
 b) l'individuazione del soggetto responsabile della struttura, completa dei dati anagrafici, indirizzo di residenza e codice fiscale;
 c) l'assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato a carico dell'Ente contraente (art. 32 D.P.R. n. 313/2002);
 d) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, Parte V, del decreto legislativo 31 marzo 2023 , n. 36;
2. dichiarazioni sostitutive rese, a norma del D.P.R. n. 445/2000, da tutti i soggetti dell'Ente contraente titolari di poteri di rappresentanza, direzione, amministrazione, vigilanza e controllo (come indicati al comma 3, dell'art. 94, del decreto legislativo 31 marzo 2023 , n. 36), inerenti l'insussistenza di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
3. copia del decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale ex art. 26, L.R. n. 22/1986, della struttura oggetto di convenzione, per lo svolgimento di attività assistenziale a favore di MSNA o minori, ovvero decreto assessoriale di provvisoria autorizzazione al funzionamento, corso di validità;
4. elenco nominativo degli operatori utilizzati nella struttura oggetto di convenzione, con indicazione del titolo di studio e contratto di lavoro o convenzione.

Resta fermo che in Comune di Aragona, preliminarmente alla sottoscrizione della presente convenzione, oltre agli accertamenti previsti per la specifica tipologia di servizio, provvederà ad inoltrare la richiesta di informazioni di cui all'articolo 84, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011, mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'art. 96 del medesimo decreto, al fine di verificare l'insussistenza o meno di una delle ragioni di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, o di tentativi di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice.

Le parti, in virtù di quanto sopra, dichiarano di essere a conoscenza che l'A.C. potrà recedere dalla presente convenzione ove si dovesse in seguito verificare la condizione di cui all'art. 84, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011.

Con la sottoscrizione della presente convenzione si da atto dell'avvenuta ottemperanza dei suddetti obblighi.

Art. 18 - *Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm. e ii., l'Ente contraente assume incondizionatamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge.

Ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto ai commi 8 e 9-bis del predetto art. 3 della legge n. 136/2010, i comparenti concordano che il presente atto dovrà intendersi risolto di diritto, senza preavviso alcuno, nei confronti dell'Ente contraente, ove risulti che le transazioni inerenti la presente convenzione siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente bancario dedicato e degli strumenti idonei a consentire la piena

copia estratta dal sito web

tracciabilità delle operazioni.

Per il rispetto degli anzidetti obblighi di tracciabilità l'Ente contraente, con la sottoscrizione del presente atto, segnala ed attesta le coordinate bancarie del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, nei quali transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione della presente scrittura privata, oltre alle generalità delle persone delegate ad operare sul/i predetto/i conto/i:

1. conto corrente n., presso con codice IBAN n.
2. conto corrente n., presso con codice IBAN n.
3. conto corrente n., presso con codice IBAN n.
4. persone delegate ad operare sui predetti conti:

a) (indicare: cognome, nome, luogo e data di nascita, c.f., qualifica);

b) (indicare: cognome, nome, luogo e data di nascita, c.f., qualifica);

c) (indicare: cognome, nome, luogo e data di nascita, c.f., qualifica).

Qualora sopra non segnalati ed attestati gli estremi dei conti correnti dedicati, perché non ancora accesi, l'Ente contraente si impegna a comunicare al Comune di Aragona gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere o quietanzare, l'Ente contraente è obbligato a darne tempestiva notifica all'A.C..

In caso di cessione del corrispettivo, successiva alla stipula della presente convenzione, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione inerente il servizio prestato, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta del Comune, oltre agli estremi della determinazione dirigenziale di impegno di spesa.

Ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010, l'Ente contraente s'impegna, a pena di risoluzione della convenzione:

1. ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti e fornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;

2. a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale con il subappaltatore o il subcontraente e fino ai fornitori, qualora venuto a conoscenza che gli stessi sono inadempienti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, informando il Comune di Aragona.

Art. 19 - *Protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa"*
(delibera di G.M. n. 78 del 09.06.2011)

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento della convenzione, il Comune di Aragona recederà, in qualsiasi tempo, dalla presente scrittura privata al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. e ii.

Il Legale Rappresentante dell'Ente contraente si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Il Comune di Aragona prescrive il rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro da parte dell'Ente contraente, pena la risoluzione della convenzione.

L'Ente contraente si obbliga, a pena di decadenza della convenzione:

a) a segnalare espressamente all'A.C. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione della convenzione da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alle prestazioni oggetto della convenzione;

b) a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in

copia estratta dal sito web

cantiere, etc.);

c) a fare rispettare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta derivanti dal vigente Codice etico e di comportamento dei dipendenti del Comune di Aragona, dichiarando di essere pienamente consapevole che, in caso di violazione di tali obblighi da parte dei predetti soggetti, incorrerà nella risoluzione della presente convenzione.

Art. 20 - *Attestazione ex art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001*

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'Ente contraente, sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Aragona che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 21 - *Trattamento dei dati personali*

I dati contenuti in questa convenzione sono protetti nel rispetto del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel rispetto dei principi di "liceità, correttezza e trasparenza" di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento.

Art. 22 - *Registrazione convenzione*

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 23 - *Rinvio*

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C..

Art. 24 - *Foro competente*

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Agrigento.

Atto, eventualmente sottoscritto dalle parti con firma digitale

(decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: «Codice dell'amministrazione digitale» e norme colleg., e ss.mm.ii.; decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Codice dei contratti pubblici», e ss.mm.ii.)

Per l'Ente contraente	**Per il Comune di Aragona**
Legale Rappresentante	(Provincia di Agrigento)
	Il Responsabile del 5° Settore
(.....)	(.....)

A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1 (Oggetto ed utenza), 3 (Modalità di dimissione), 5 (Personale), 10 (Volontariato), 11 (Corrispettivo del servizio), 13 (Rimborsi), 14 (Durata della convenzione), 15 (Recesso dalla convenzione), 18 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), 19 (Protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa"), della presente convenzione.

Per l'Ente contraente	**Per il Comune di Aragona**
Legale Rappresentante	(Provincia di Agrigento)
	Il Responsabile del 5° Settore
(.....)	(.....)

copia estratta dal sito web

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Giuseppe Pendolino

L'ASSESSORE ANZIANO
Francesco Virone

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Vinciguerra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____)

Lì, _____

IL MESSO COMUNALE *IL SEGRETARIO GENERALE*

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

☒ *E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.*

☐ *È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.*

Lì, 13/06/2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Aragona, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

copia estratta dal sito web